



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 197 del 31/07/2018

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) D.LGS 50/2016, PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO FINO AL 31/12/2018 PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ED INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) AI SENSI DELL'ART.36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS N.50/2016.

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamato il provvedimento sindacale n. 21 del 27/07/2018 con il quale alla scrivente sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D.Lgs. N. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile dell'Area Servizi alla Persona con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

Verificato che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto d'interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente o dalla Legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento in oggetto;

Considerato che con Delibera di Giunta Municipale n. 193 del 08/06/2018 sono state assegnate le somme necessarie per il conferimento dell'incarico fino al 31/12/2018 per l'attuazione del Regolamento U.E. n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed individuazione del responsabile della protezione dati (RPD) ai sensi dell'art. 36, C. 2, Lett. A del D.Lgs n. 50/2016;

Visto il Regolamento europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il quale sarà efficace dal 25 maggio 2018;

Visto l'art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (RPD) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del

trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio;

Visto altresì che il Regolamento, all'art. 39, individua per il RPD lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo;
- d) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;
- g) riferisce al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;

Presa atto che per l'attuazione dei compiti sopra indicati, è necessario che il RPD:

- sia indipendente e che quindi non riceva istruzioni per quanto riguarda l'esecuzione dell'incarico;
- sia autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate;
- non si trovi in situazione di conflitto di interesse e non sia coinvolto in decisioni su misure tecniche organizzative, nelle decisioni sulle finalità del trattamento né ricopra ruoli gestionali;
- abbia una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati e diritto amministrativo;
- abbia un elevato standard deontologico;

Accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio nel Comune di Taormina perché non vi è nell'ente del personale provvisto delle necessarie competenze professionali in materia e che possa svolgere la funzione di cui in oggetto in assenza di conflitto di interesse;

Considerata la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal regolamento europeo in questione e di individuare per questa amministrazione pubblica un RPD esterno che supporti l'amministrazione nello svolgimento delle seguenti mansioni:

- incarico di RDP fino al 31 dicembre 2018;
- valutazione di impatto sulla protezione dei dati;
- mappatura dei processi, per individuare quelli collegati al trattamento dei dati personali;
- individuazione, tra i processi risultanti dalla mappatura, di quelli che presentano rischi, con una prima valutazione degli stessi i termini di maggiore o minore gravità;
- mappatura degli incarichi dei soggetti coinvolti nel trattamento e dei livelli di responsabilità, ed eventuale aggiornamento;

- elaborazione del piano di adeguamento complessivo, contenente le proposte di miglioramento del livello di sicurezza per i processi che presentano rischi, con stima dei costi (se necessario) e dei tempi previsti, nonché delle attività di monitoraggio;
- predisposizione del registro dei trattamenti di dati personali e del registro delle categorie di attività;
- interventi formativi del personale;
- proposta di adeguamento della modulistica in uso agli uffici, qualora non conforme alle nuove disposizioni;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il sig. Cacopardo Giuseppe, dipendente assegnato all'Area amministrativa con la determina sindacale succitata;

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI:

a) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

1. l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
2. l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
3. gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
4. l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

b) l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

c) il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "codice dei contratti", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

Rilevato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Dato atto che non ricorrono dunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

Richiamate, in virtù dell'art 37, comma 1 le seguenti disposizioni in materia di contenimento della spesa in tema di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dell'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall'art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- l'art. 23 ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, secondo cui è fatto salvo quanto previsto "dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66";

Dato atto per quanto sopra esposto che i Comuni pur potendo procedere autonomamente agli appalti di importo inferiore a 40.000 euro debbono comunque rispettare tutta la normativa in materia di acquisti elettronici che pone l'obbligo di ricorso al MEPA, oppure gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni CONSIP nei casi previsti dalla legge (articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, Dpcm 24.12.2015) fermo restando che in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Verificato che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti:

- non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.;
- permane l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del d.lgs 50/2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA);

Dato atto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO) o trattativa diretta (TD);

Atteso che il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, come modificato dal d.lgs 56/2017 che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Ritenuto, dato il modico importo della spesa e stante l'urgenza, di ricorrere alla trattativa diretta di acquisto con ricorso al MePa;

Rilevato che La Trattativa Diretta è possibile ai sensi del D.Lgs. 50/2016 artt. 36 comma 2, lett.a) che rimanda all'affidamento Diretto, e dell'att. 63 che regola la procedura negoziata senza pubblicazione del bando con un solo operatore;

Stabilito quindi di procedere attraverso il M.E.P.A., mediante Trattativa diretta, provvedendo a perfezionare l'iter di acquisto nelle forme del mercato elettronico on line con firma digitale;

Rilevato che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;

Preso atto che a monte dell'acquisto da parte della P.A. nell'ambito del mercato elettronico vi è una procedura che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziario e tecnico-professionale, conformi alla normativa vigente;

- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;

Visto che la motivazione per procedere alla RDO mediante TD è la seguente:

- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine informale di mercato, alla quale hanno risposto 12 operatori;
- b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto colma la necessità di rispettare gli adempimenti di legge sopra richiamati, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;
- c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;
- d) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché ci si avvale del MePa, strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;
- e) il principio di non discriminazione viene garantito in quanto si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal MePA;
- f) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;
- g) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità;

Visto l'avviso di indagine informale di mercato, con scadenza giorno 23/06/2018 ore 12,00, per il conferimento dell'incarico per l'attuazione del regolamento U.E. n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed individuazione del Responsabile della protezione dei dati;

Preso atto che sono pervenute, nei limiti previsti dall'avviso di indagine informale di mercato, tramite pec, n. 12 offerte;

Rilevato che la migliore offerta economica è risultata quella presentata dalla Multibusiness S.r.l., con sede operativa in Lamezia Terme (CZ), Via Cristoforo Colombo n.40, Partita IVA 03051550790, la quale ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento delle attività succitate al fronte di un corrispettivo di € 1.600,00 + iva 22%, per un importo totale di spesa pari a complessivi € 1.952,00;

Considerato che l'offerta prodotta da Multibusiness S.r.l. si configura come congrua e vantaggiosa per questo Ente, avuto riguardo alle condizioni rilevate sul mercato all'esito dell'espletamento dell'indagine informale espletata, nonché alla specificità che connota la prestazione di servizi di che trattasi ed alla professionalità che lo svolgimento di detta prestazione di servizi senz'altro presuppone;

Atteso che, ai sensi dell'art.192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, gli elementi e i criteri relativi all'acquisizione del servizio sono:

- lett. a) – fine da perseguire: attuazione del Regolamento U.E. n. 679/2016; ;
- lett. b) oggetto del contratto: conferimento dell'incarico fino al 31/12/2018 per l'attuazione del Regolamento U.E. n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed individuazione del responsabile della protezione dati (RPD) ai sensi dell'art.36, C. 2, Lett. A del D.Lgs n.50/2016; forma del contratto: corrispondenza commerciale data dallo scambio dei documenti di "offerta" e "accettazione" sottoscritti con firma digitale tra fornitore e soggetto aggiudicatore come da procedure MEPA: clausole essenziali: condizioni d'acquisto indicate sul MEPA;;
- lett. c) – scelta del contraente: per la scelta del soggetto contraente è quello dell'affidamento tramite Trattativa Diretta, previo confronto sulla proposta economica rivolta ai fornitori abilitati al M.E.P.A., al fine di garantire il rispetto dei principi enunciati all'at. 30 del D.Lgs n.50/2016;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere per le motivazioni addotte, all'indizione di gara mediante negoziazione sul Mercato Elettronico della P.A. (Trattativa Diretta - MePA), invitando a presentare offerta la ditta Multibusiness S.r.l. stimando un importo a base di gara pari a €. 1.952,00 iva inclusa;

Ritenuto inoltre di approvare la seguente documentazione di gara e le clausole in essa contenute, relativa alla Trattativa Diretta sopra citata: - Capitolato Speciale; - Allegato "A";

Dato atto altresì che per la fornitura del servizio in oggetto non è necessaria la predisposizione del DUVRI;

Dato atto che è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): **ZBC2472CB9**;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

1. Di procedere all'indizione di gara mediante negoziazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.a. (Trattativa Diretta - MePA) ai sensi ex artt. 36 comma 2, lett.a) e dell'artt. 63 del D.Lgs. 50/2016, invitando a formulare offerta esclusivamente il fornitore Multibusiness S.r.l., con sede operativa in Lamezia Terme (CZ), Via Cristoforo Colombo n.40, Partita IVA 03051550790, il quale risulta regolarmente iscritto su MePA per il conferimento dell'incarico fino al 31/12/2018 per l'attuazione del Regolamento U.E. n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed individuazione del responsabile della protezione dati (RPD) ai sensi dell'art.36, C. 2, Lett. A del D.Lgs n.50/2016;
2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di attuare il Regolamento U.E. n. 679/2016;
 - l'oggetto del contratto è l'incarico fino al 31/12/2018 per l'attuazione del Regolamento U.E. n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed individuazione del responsabile della protezione dati (RPD) per un importo complessivo di € 1.952,00 Iva inclusa;
 - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale firmata digitalmente;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dall'ordine diretto d'acquisto firmato digitalmente;
3. di dare atto che l'importo stimato a base di gara è pari ad € 1.952,00 Iva compresa trova copertura alla Missione 1 Programma 101 Macroaggregato 1.3 (Pren. Imp. 915/2018) del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2018;
4. di impegnare la somma di € 1.952,00 iva inclusa in favore di Multibusiness S.r.l.;
5. di dare atto che la spesa si rende necessaria per l'attuazione del Regolamento U.E. n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed individuazione del responsabile della protezione dati (RPD) ai sensi dell'art.36, C. 2, Lett. A del D.Lgs n.50/2016, in quanto la mancata individuazione del RPD, comporta la violazione di legge sanzionata con sanzione amministrativa pecuniaria, per cui la mancata ottemperanza all'obbligo di individuare il RPD comporta danno certo e grave all'Ente;
6. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che la presente determinazione sarà pubblicata a cura del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale